

La società tra professionisti (stp), scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del Codice civile, ha per oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate.

Soltanto le professioni per le quali esiste il relativo Ordine e/o Collegio, potranno costituire questo nuovo tipo di società. Coerentemente, il legislatore ha imposto che le stp rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra il singolo professionista individuale e il proprio Ordine di appartenenza.

Resta il dubbio irrisolto relativo alla contribuzione alle casse di categoria. Senza regole certe come faranno le casse di previdenza a collegare i redditi prodotti nelle stp e contribuzione? In attesa di chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate, l'Enpav ha affrontato l'argomento sul numero scorso di 30giorni, nelle pagine dedicate alla previdenza.

L'ALBO SPECIALE DELLE STP

Il primo passo sarà quello di istituire, con apposita delibera (di cui la Federazione ha fornito un fac simile agli Ordini provinciali), l'Albo speciale delle stp, che dovrà contenere la ragione o denominazione sociale, l'oggetto professionale unico o prevalente, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante, i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso Albi o elenchi di altre professioni.

DIRITTO SOCIETARIO E VIGILANZA PROFESSIONALE

Stp: istruzioni per l'uso

Il regolamento ministeriale delle società tra professionisti affida molti adempimenti agli Ordini provinciali. La Fnovi ha già fornito le prime indicazioni e la modulistica.

LA QUOTA ANNUALE

Una ulteriore delibera (il fac simile è a cura della Fnovi) dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all'Albo della stp. La Federazione ha ritenuto di lasciare invariata la quota/parte a sé destinata e che è attualmente stabilita nell'importo di 49,34 euro.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione (fac simile Fnovi) è rivolta al Consiglio direttivo dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della stp e deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine cui è rivolta la domanda. Per la Stp costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, al posto dell'atto costitutivo e dello statuto,

una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società.

ACCOGLIMENTO

Il Consiglio Direttivo provinciale delibera entro 60 giorni dalla richiesta, l'iscrizione della Stp nell'apposita sezione dell'Albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento. A questo riguardo la Fnovi, oltre al fac simile di delibera, fornisce anche una *checklist* per verificare che tutti i requisiti siano rispettati e cioè che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; che i soci professionisti siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali; che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa stp; che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale; non ab-

biano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali; che il legale rappresentante e gli amministratori della società che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente. La carenza dei requisiti o la mancata rimozione di una si-

tuazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare sia per la stp che per il singolo professionista.

LE SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARI

Le società multidisciplinari sono iscritte presso l'Albo dell'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente, andranno iscritte in ogni Ordine o Collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

DINIEGO DI ISCRIZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della stp i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; la stp ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il provvedimento motivato di diniego viene notificato al legale rappresentante della stp, che lo può impugnare secondo le usuali disposizioni previste per tali gravami.

IN SOCIETÀ OPPURE IN NETWORK

Di società tra professionisti si è parlato al CN Fnovi di Siracusa. A ricostruire l'iter normativo è stato **Andrea Bonechi** (Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti Contabili), che ha spiegato la tesi del Cup, da sempre più favorevole al modello delle società di lavoro anziché di capitale. Il timore è che la legge sulle stp, "scritta male, senza alcuna consultazione con gli Ordini", sia stata scritta contro questi ultimi. Benché neutralizzata in alcuni passaggi, restituendo cioè al socio professionista quel potere decisionale che inizialmente veniva attribuito al socio (anche laico) di capitale, questa legge risente ancora dell'impostazione originaria: il condizionamento dei professionisti, piegati agli obiettivi del profitto stabiliti dal capitale laico (es. violazione della sua libertà di gestione dell'incarico professionale) e il rischio che lo svolgimento di attività senza riserva sia predominante rispetto a quelle con riserva. In altre parole, una legge con la quale gli industriali hanno tentato - sfoderando tutta la loro influenza sulle sedi parlamentari legiferanti - di impadronirsi dei professionisti per farne un mezzo di produzione e di profitto.



CARLO SCOTTI

L'avrebbe scritta **Oscar Giannino**, così almeno dicono i rumors, di modo che l'abolizione degli Ordini sarebbe stata perseguita,

se non per legge, almeno di fatto. Un altro modello di possibile organizzazione professionale è quello del network presentato - unico nel panorama nazionale - da **Carlo Scotti**. L'esperienza del network del Gruppo Cvit, il primo network italiano di strutture veterinarie per animali da compagnia, è stata descritta come un baluardo alla colonizzazione in franchising delle prestazioni veterinarie. Il capitale, necessario tanto alle strutture semplici come alle più complesse, è governato dal titolare veterinario, saldamente gestito - negli investimenti come nell'utile - da titolari di altrettante strutture veterinarie (oggi 120) indipendenti e autonome, ma interconnesse da una rete di servizi e di utilities trasversali e comuni che vanno dalle consulenze alla condivisione di sistemi informativi personalizzati. L'approccio è di tipo manageriale nei confronti di un mercato che richiede reazioni dinamiche alle esigenze della clientela, formazione, qualità e promozione. Una serie di asset che oggi non possono più prescindere da una programmazione in chiave aziendale, basata su autoregolazioni etiche e di buone pratiche (sistemi di qualità certificati).



ANDREA BONECHI

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine presso cui è iscritta la stp procede, attivando preventivamente il contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'Albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la stp non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

In caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare detta prevalenza, pena la cancellazione dall'Albo.

La stp dovrà essere cancellata dall'Albo in caso di cancellazione dal registro delle imprese o alla scadenza del termine fissato dall'atto costitutivo.

REGIME DISCIPLINARE

Sia il socio professionista che la stp sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale risultino iscritti. La società risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla società stessa. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, il medico veterinario ha l'obbligo di comunicare al proprio Ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in stp iscritte presso altri Ordini o Collegi. ●

POSITION PAPER DELLA FNOVI

Osservazioni sulla gestione dell'anagrafe canina

Nella gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, il libero professionista non può assumere l'obbligo di segnalare inadempimenti imputabili ai propri clienti. La Fnovi chiede equipollenza di prestazioni e recepimenti regionali condivisi.

di Carla Bernasconi

Vicepresidente Fnovi

Nel prendere atto dei contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, la Fnovi ha prodotto un position paper sul ruolo dei medici veterinari privati nella gestione dell'anagrafe canina. La Federazione apprezza la volontà di rendere uniforme sul territorio le anagrafi regionali degli animali d'affezione, oggi troppo disomogenee per modalità, efficacia e organizzazione, ma avanza anche alcune osservazioni.

CONSAPEVOLEZZA

La professione medico veterinaria

è consapevole e concorde sull'assoluta necessità e importanza che i Medici Veterinari liberi professionisti rivestono in questo sistema, fungendo da sportelli di anagrafe capillarmente presenti sul territorio; questa condizione è ritenuta indispensabile per una puntuale identificazione e registrazione degli animali d'affezione e per la realizzazione di una anagrafe aggiornata e adeguata alle finalità della norma.

STESURA CONDIVISA

La Fnovi auspica che i recepimenti regionali siano redatti con il contributo della professione Medico Veterinaria e prevedano una equiparazione dei medici veterinari liberi professionisti ai medici veterinari dipendenti del Ssn nelle attività di gestione della identifica-